

SENT. N. 236/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il giudice monocratico cons. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso iscritto al

N.80062/PC del registro di Segreteria proposto dal

sig. XX, nato a omissis il omissis

e ivi residente in via omissis, rappresentato

e difeso dall'avv. Francesco Elia e avv. De Salvatore

Daniela ed elettivamente domiciliato presso il loro

studio in Roma, Largo Toniolo n.6

contro

- l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE — INPS,

in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21,

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta

dell'Avvocatura interna domiciliato in Roma in via C.

Beccaria n.29;

Avverso la nota INPS dell' 11.05.2023 di recupero di

indebito pensionistico

Uditi, nella pubblica udienza del 22 maggio 2024, con  
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,  
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Rita De Rossi  
per delega dei procuratori costituiti, su delega, per  
la ricorrente e l'avv. Andrea Botta per l'INPS  
Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;  
Ritenuto

#### FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente è titolare della pensione ai superstiti  
Cat. SOCTPS n.9931677, n.09814876 R, che dal 2020,  
costituisce l'unica fonte di reddito, unitamente ai  
redditi da fabbricati compreso l'immobile destinato ad  
abitazione principale.
2. Negli anni 2020 e 2021, l'interessato ha presentato  
regolari dichiarazioni fiscali e per il 2022 ha  
presentato il relativo CUD.
3. Con nota dell'11.5.2023, l'INPS ha comunicato la  
sussistenza di un debito correlato alla suddetta  
pensione di euro 15.210,96 per il periodo dal 1.1.2020  
al 31.12.2020 per superamento dei limiti di cumulo dei  
redditi posseduti (Tab F All.L. 335/95) rispetto ai  
redditi dichiarati nell'anno antecedente 2019 diversi  
da quelli di pensione.
4. Dai cedolini dello stipendio emerge che sul rateo

erogato è applicata la riduzione sino al 50% in  
applicazione dell'art. 1 comma 41 Legge 335/95.

5. Il ricorrente ritiene inesistente l'indebito  
contestato dall'INPS avendo nel 2020 percepito il rateo  
di pensione già dimezzato del 50% e percepito un reddito  
di euro 453,00 euro.

6. In diritto, richiamate le disposizioni di legge in  
tema di indebito pensionistico e la giurisprudenza  
amministrativa e contabile in materia, ha escluso la  
percezione nel 2020 di redditi diversi da quello di  
reversibilità tale da giustificare l'aliquota di  
incumulabilità. Ha escluso il dolo o l'omissione ed  
evidenziato l'affidamento e buona fede nella percezione  
delle somme erogate dall'Istituto, in ogni caso  
dichiarati al Fisco secondo le disposizioni della  
Circolare INPS 195/2025. Ha chiesto dichiararsi  
l'irrepetibilità delle somme percepite, richieste  
dall'INPS. Con vittoria delle spese ed onorari di causa  
con distrazione in favore dei difensori antistatari.  
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a  
favore dei procuratori antistatari.

7. Con memoria depositata il 3.5.2024, l'INPS ha  
confermato che si è proceduto al recupero del debito  
dal mese di agosto 2023, fino a gennaio 2024, per una

rata mensile di euro 422,53, producendo cedolini (08.2023, 09.2023, 10.2023, 11.2023, 12.2023, 01.2024). Successivamente, la Sede INPS ROMA EUR, resasi conto dell'errore commesso, ha annullato il provvedimento di recupero somme e provveduto a restituire la somma indebitamente trattenuta (di euro 2.535,18) sulla rata di febbraio 2024, come comunicato al pensionato il 30 aprile 2024.

Chiedeva la cessata materia del contendere.

8.Alla udienza pubblica del 22 maggio 2024, le parti concludevano come in atti.

La causa passava in decisione con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio.

9.Osserva il giudicante che a seguito della restituzione delle somme trattenute indebitamente sulla pensione di reversibilità al pensionato, ritenuto che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso, potendo al più residuare un contrasto solo

sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

10. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato espressamente in udienza di aderire alla richiesta dell'INPS di cessazione della materia del contendere essendo cessate le trattenute sui ratei di pensione con restituzione della somma già prelevata al pensionato, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, venendo meno ogni ragione di lite tra le parti (Corte conti Campania n. 156/22).

11. In ottemperanza al principio della “soccombenza virtuale” l'INPS deve essere condannato al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo), avendo l'Istituto previdenziale riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; condanna l'INPS al rimborso, delle spese ed onorari di giudizio, liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge, in

favore dei procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22

maggio 2024

Il Giudice

Anna Bombino

F.to Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA